

N. 3648

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1998**

---

Norme per la tutela e la diffusione della canzone romana

---

ONOREVOLI SENATORI. - La cultura italiana si è diffusa nel mondo anche attraverso la canzone, veicolo privilegiato di scambio ed integrazione fra i popoli. Ma la canzone italiana, di cui è innegabile il successo all'estero, si giova anche di contributi importanti che vengono da specificità locali ricche di storia e tradizione. Esse possono essere testimonianza di un passato da riscoprire ma anche una fonte viva di dialogo e partecipazione. Tutti conoscono il valore artistico della tradizione canora napoletana, o di quella romana, e delle canzoni originarie dei mille municipi italiani, di cui esse riflettono la storia e gli umori popolari. Occorre pertanto valorizzare queste risorse in un quadro complessivo, evitando di spezzettare la necessaria opera di diffusione in mille rivoli localistici. Il nostro disegno di legge offre uno strumento adeguato a tale necessità: un ente non avente scopo di lucro, finalizzato proprio alla tutela della canzone popolare romana. Fondamentale è la salvaguardia del patrimonio esistente, spesso disperso ed in pessime condizioni: a tal fine è compito dell'ente procedere anzitutto alla raccolta del materiale sonoro in un archivio sonoro, per poi procedere alla sua catalogazione e al trasferimento su supporti digitali, sfruttando le più recenti tecnologie conservative. Questo patrimonio andrà poi reso fruibile dal grande pubblico, prevedendo

una serie di attività divulgative, come lo svolgimento di corsi, il patrocinio di concorsi e l'organizzazione di visite e iniziative che coinvolgano la scuola. Un momento particolarmente importante sarà l'apertura di un vero e proprio museo nazionale della canzone popolare locale, capace di raccordare e confrontare le tradizioni dei vari luoghi d'Italia in tema di musica e canzone. Un passo ulteriore ed indispensabile consiste poi nell'opera di divulgazione della musica popolare all'estero, per farne conoscere anche le ultime tendenze ed incoraggiare chi si oppone al rischio di progressiva sterilizzazione. Tale attività andrà svolta in stretto rapporto anche con gli altri paesi europei, e dovrà comprendere forme di aiuto per l'accesso ad una completa tutela giuridica internazionale ove sorgessero problemi relativi al diritto d'autore. L'ente, denominato «Società per la tutela e la diffusione della canzone popolare romana» dovrà, entro un anno dalla sua costituzione, trasformarsi in fondazione di diritto privato, allineandosi ad analoga normativa prevista dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo agli enti musicali. In sostanza il presente disegno di legge si propone di favorire e incoraggiare la sopravvivenza della diversità culturale proprio attraverso la conservazione e il dialogo tra le espressioni nazionali e regionali dei popoli europei.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione)*

1. Il comune e la provincia di Roma, la regione Lazio e il Ministero per i beni e le attività culturali costituiscono la Società per la tutela e la diffusione della canzone popolare romana, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

2. Entro dodici mesi dalla sua costituzione, la società di cui al comma 1 è trasformato in fondazione di diritto privato, con la procedura di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. La fondazione di cui all'articolo 1, comma 2, non ha scopo di lucro e persegue la finalità di preservare e diffondere l'espressione musicale e canora in dialetto romano, la formazione artistica e l'educazione musicale della collettività, con particolare riguardo ai giovani.

2. In conformità con le finalità istituzionali, la fondazione svolge attività accessorie e commerciali, operando secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza.

## Art. 3.

*(Attività)*

1. La fondazione promuove spettacoli, concorsi, incontri e corsi, rivolti alla collettività, ed in particolare ai giovani e alle comunità italiane nel mondo.

2. La fondazione promuove attività di ricerca di documenti e nastri riguardanti mo-

tivi e canzoni della tradizione romana, raccogliendoli in un archivio su supporti magnetici, di cui favorisce la fruibilità da parte del pubblico.

3. Alla fondazione può essere affidata la gestione diretta di teatri e spazi per attività artistiche.

4. La fondazione si avvale della prestazione di artisti la cui fama sia tale da divulgare la cultura romana in ogni sua forma.

5. La fondazione può integrare la propria attività con quella di associazioni private che si occupano, in modo continuativo, di attività affini, disponendo eventuali fusioni, incorporazioni o partecipazioni e forme di collaborazione con tali organizzazioni.

#### Art. 4.

##### *(Funzionamento)*

1. La fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata dalle norme del codice civile, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Nello statuto della fondazione sono indicati i soggetti privati e pubblici che concorrono al patrimonio ed al finanziamento della gestione. Nel medesimo atto deve essere previsto un piano economico che tenga conto dei trasferimenti pubblici alla fondazione.

3. La regione Lazio ed il comune di Roma definiscono la misura del proprio apporto patrimoniale. La presidenza della fondazione è affidata al sindaco, che può designare in propria vece una persona scelta fra artisti ed esperti di riconosciuto valore artistico nel mondo delle espressioni musicali e canore.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina la quota spettante alla fondazione in sede di ripartizione degli stanziamenti previsti nel Fondo unico dello spettacolo.

5. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Per gli aspetti relativi al personale, alle norme tributarie, alle scritture contabili e al bilancio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Nella tabella A della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa agli enti ed organismi annessi ai contributi dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della medesima legge, alla voce «Amministrazione 1/A - Presidenza del Consiglio dei ministri», è aggiunto il seguente capoverso: «Contributo annuo alla Società per la tutela e la diffusione della canzone popolare romana».





